

# STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

## Art.1 – Denominazione e sede

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma (RM), Via Mario Rapisardi n. 3 un'associazione che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica The Fear“. La sede sociale potrà essere trasferita presso qualsiasi indirizzo dello stesso comune o di altro comune del territorio Italiano con semplice delibera dell'Assemblea dei Soci, senza la necessità di modificare lo Statuto. Il Consiglio Direttivo potrà istituire sedi secondarie, operative ed amministrative, previa comunicazione all'Assemblea dei soci.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si potrebbe affiliare mediante successiva delibera del Consiglio Direttivo.

## Art. 2 – Scopi e Finalità

1. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità e promozione sociale ed attività a fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento dei propri associati.
2. Le finalità che si propone in particolare sono:
  - Perseguire il miglioramento della qualità della vita creando spazi per il gioco e la ricreazione;
  - Promuovere la persona attraverso la cultura ludica, creativa e l'animazione;
  - Valorizzare la persona attraverso il gioco, come bisogno immancabile della vita;
  - Diffondere la Cultura del Gioco a tutti i livelli, nelle famiglie, nei gruppi di professionisti e nei gruppi informali;
  - Favorire lo scambio intergenerazionale attraverso il Gioco;
  - Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate ai “Giochi mentali” come la Dama, Il gioco degli scacchi, Escape Room, Experience Game, Escape Room Outdoor;
  - Organizzare manifestazione sportive in via diretta o collaborare con gli soggetti per la loro realizzazione;
  - Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti ad “Aree di gioco”;
  - Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, tornei, concorsi, manifestazioni legate alle proprie discipline sportive;
  - Indire corsi di avviamento allo sport e/o mantenimento, corsi di formazioni e qualificazioni per operatori sportivi;
  - Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

L'associazione, per raggiungere queste finalità intende realizzare iniziative attraverso:

- Attività ricreative atte alla divulgazione della cultura del Gioco e delle sue forme artistiche, in particolare ai “Giochi mentali”;
- L'organizzazione di corsi, percorsi di formazioni per formare operatori del settore per favorire l'approfondimento tecnico e la conoscenza di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione;

- La realizzazione e la pubblicazione dei Social (Sito Web, Facebook e Instagram), per favorire lo scambio culturale tra i soci e con altre persone, enti e associazioni.

L'associazione, per conseguire i propri scopi, potrà esercitare attività di natura commerciale e di prestazione di servizi solo in maniera sporadica e non continuativa nel rispetto delle leggi in vigore. L'associazione, destinerà gli eventuali ricavi delle proprie attività promozionali per raggiungere le finalità proposte, qualsiasi forma di redistribuzione delle quote sociali o di avanzi è espressamente vietate, anche in forma indiretta. L'associazione, potrà rimborsare i propri soci che aiuteranno la stessa negli eventi promozionali nel rispetto delle leggi in vigore.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

### **Art. 4 – Soci**

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche, cittadine e cittadini Italiani e stranieri maggiorenni, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.

### **Art. 5 – Domanda di ammissione**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, presentando apposita domanda al Consiglio Direttivo ovvero ad altro soggetto da esso delegato. Nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità e dichiarerà di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti o delibere interne. All'atto della domanda di ammissione a Socio, lo stesso si impegnerà a versare contestualmente la quota associativa annuale prevista, e verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci con contestuale rilascio della tessera sociale da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio a partire da tale momento.

Per i minorenni è necessaria l'approvazione esplicita e scritta di almeno un genitore o chi ne esercita la potestà. Il richiedente con la qualifica di Socio, personale e non trasmissibile, si acquista e si perde con le modalità stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo.

La domanda di ammissione a Socio sarà immediatamente accettata da un soggetto delegato dal Consiglio Direttivo, che poi successivamente porterà in Assemblea la richiesta del Socio e solo nel caso in cui ci si opporra per giusti motivi, come i mancati requisiti morali, verrà rigettata l'adesione all'Associazione e verrà espulso da essa.

I Soci si distinguono in:

#### **SOCI FONDATORI**

I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e sottoscritto l'Atto Costitutivo e hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari.

#### **SOCI ORDINARI**

I Soci Ordinari sono coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo e/o da un delegato dello stesso, e che daranno un aiuto concreto per il perseguimento degli scopi partecipando anche attivamente alle attività associative erogando un contributo associativo come quota annuale il cui importo sarà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

## **SOCI SOSTENITORI ED ONORARI**

I Soci Sostenitori sono coloro che, condividendo gli obiettivi dell'Associazione, danno un aiuto concreto per il perseguimento degli scopi sociali ed erogano a titolo di contributo volontario una quota annuale superiore a quella ordinaria.

I Soci Onorari sono coloro che ricevono questa qualifica dal Consiglio Direttivo in segno di riconoscenza dell'Associazione per i loro meriti. Essi non sono tenuti al pagamento della quota ordinaria e possono partecipare alla vita associativa senza diritto di voto.

### **Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci**

Tutte le tipologie dei soci aderenti all'Associazione hanno diritto e dovere di:

- Eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata;
- Versare nei termini previsti la quota associativa e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Avere comportamenti, verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione, animati da spirito di solidarietà con correttezza, buona fede ed onestà e rigore morale rispettando il presente Statuto e le linee programmatiche emanate.
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine di approvazione e modifica dello Statuto e di eventuali regolamenti.

### **Art. 7 – Recesso/esclusione del Socio**

La qualifica di Socio fondatore, ordinario, sostenitore e onorario si perde:

1. Per recesso, da richiedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno 2 (due) mesi prima della scadenza dell'anno sociale altrimenti le loro obbligazioni nei confronti dell'Associazione si intendono rinnovate ad ogni effetto per l'anno sociale successivo. Il recesso avrà decorrenza a tutti gli effetti, quattro mesi dopo la data di tale comunicazione;
2. Per esclusione, che può essere disposta dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea nei confronti del Socio, dopo aver ascoltato le sue giustificazioni, se:
  - Contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto;
  - È moroso perché non in regola con il versamento della quota annuale associativa;
  - Riporta condanne che ledano la sua onorabilità o quella dell'Associazione, ivi inclusi danni diretti o indiretti all'immagine e reputazione della stessa;
  - Ha commesso infrazioni o ha avuto gravi e particolari condotte morali.

La comunicazione di esclusione dovrà essere comunicata al socio tramite lettera o e-mail insieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. È ammesso ricorso al giudice ordinario. I soci dimessi, deceduti e/o esclusi non potranno richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto ad alcun patrimonio dell'Associazione. Le modifiche saranno votate a maggioranza di due terzi dell'Assemblea.

### **Art. 8 - Risorse economiche e fondo comune**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- Quote e contributi degli associati;

- Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- Eredità donazioni e legati;
- Contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

#### **Art. 9 – Gli organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito e non danno quindi luogo a compenso alcuno, salvo il rimborso delle spese necessarie sostenute nello svolgimento del mandato. I membri degli organi sociali restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

#### **Art. 10 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto a partecipare tutti i soci appartenenti a tutte le categorie individuate nel presente Statuto che hanno diritto al voto il quale viene espresso per alzata di mano. Le deliberazioni adottate in conformità al presente Statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto presso la sede sociale, mediante e-mail o sui propri Social o da inviare ai soci, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, detto "ordine del giorno". Può essere inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale e non necessariamente sul territorio Italiano. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vicepresidente.

L'Assemblea Ordinaria deve:

1. Nominare ed eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
2. Delibera sul rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo annuale;

3. Deliberare sul programma annuale delle iniziative e attività;
4. Deliberare sulla richiesta di contributi straordinari da parte dei soci;
5. Deliberare sulla nomina di eventuali Soci Onorari;
6. Approvare l'eventuale regolamento interno;
7. Deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
8. Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria è convocata solamente per le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente, il Segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno e nello stesso luogo, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.

L'Assemblea Straordinaria si considera regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea Straordinaria approva le modifiche dello Statuto con delibera a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

### **Art. 11 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque soci membri eletti a maggioranza dall'Assemblea, quando è presente la maggioranza dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 anni, salvo decadenza deliberata da un'assemblea straordinaria appositamente convocata, ed elegge al suo interno un Presidente e un Vice-presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce anche ogniqualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario. Le convocazioni del Consiglio Direttivo dovranno essere comunicate a tutti i suoi membri dal Presidente mediante comunicazione scritta. Per la validità delle deliberazioni occorre che alle riunioni del Consiglio Direttivo siano presenti la maggioranza dei membri. Se il consiglio è di tre membri devono essere presenti tutti i membri. In assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione amministrativa ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha il potere di emanare norme o regolamenti riguardanti le attività e la vita sociale della stessa.

Il Consiglio Direttivo:

- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- Redige il regolamento interno;
- Redige il rendiconto economico-finanziario di esercizio relativo all'attività svolta nell'anno precedente e convoca l'Assemblea Ordinaria per l'approvazione dello stesso;

- Redige il rendiconto preventivo per i programmi delle attività sociali previste dallo statuto per l'impiego del residuo di bilancio da sottoporre all'assemblea;
- Delibera su eventuali rimborsi spese da assegnare;
- Delibera adeguamento quote sociali annuali ed eventuali contributi straordinari;
- Stipula gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- Delibera sull'esclusione dei Soci in base Art. 7 del presente Statuto;
- Redige un verbale per ogni riunione dello stesso, contenente i punti discussi all'ordine del giorno, visionabile su richiesta da parte dei soci;
- Può deliberare compensi a soci che prestano la loro opera attiva a favore dell'associazione e assumere dipendenti o collaboratori, applicando le norme contrattuali relative alla tipologia dell'incarico, dopo aver ottenuto il nullaosta con delibera dell'Assemblea dei soci.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate, anche formate da persone estranee al Consiglio medesimo. I responsabili delle commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

### **Art. 12 – Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo:

- Ha la legale rappresentanza dell'Associazione;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria;
- Rappresentante dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente;
- Firma tutte le disposizioni riguardanti incasso e pagamento di somme, e in caso di impedimento, il Vicepresidente può firmare in sua vece;
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento dello stesso.

### **Art. 13 – Rendiconto economico-finanziario**

Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre. Il Conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il Conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **Art. 14 – Libri**

Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere i libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, tra cui:

- Libro degli associati, contenente i nominativi di tutti i Soci unitamente alla loro qualifica di Socio Ordinario, Sostenitore e Onorario.
- Libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

- Libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci;
- Libro di cassa (prima nota);
- Libro degli inventari e dei rendiconti.

Tutti i libri sono conservati presso la sede sociale e devono essere aggiornati a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno. L'Associazione è tenuta a redigere verbali delle adunanze delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 – Osservanza dello Statuto**

Chiunque non osservi lo Statuto, l'eventuale Regolamento Interno o le disposizioni del Consiglio Direttivo, si rende responsabile di infrazione disciplinare e potrà incorrere nelle sanzioni previste dall'Art. 7 relative alla perdita della qualifica di socio.

#### **Art. 16 – Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

#### **Art. 17 - Scioglimento e liquidazione**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa esso intervenga, sarà deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità di cui all'Art. 10 del presente Statuto. L'Assemblea Straordinaria provvederà, nella stessa riunione, alla nomina di uno o più liquidatori che inventarieranno i beni di proprietà dell'Associazione e delibererà sulla devoluzione del patrimonio residuo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge n. 662/96 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altra associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

#### **Art. 18 – Clausola Compromissoria**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti, in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Roma.

#### **Art. 19 – Disposizioni Finali**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e delle leggi vigenti in materia.